

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La direttiva 2001/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) recepita nell'ordinamento nazionale con il titolo III del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

La direttiva 2001/45/CE in argomento definisce i requisiti minimi di sicurezza per l'uso di particolari attrezzature di lavoro quali scale, ponteggi e funi, per i lavori in quota e cioè ad altezze superiori a due metri.

Lo schema di trasposizione è costituito da sei articoli.

L'art. 1 individua le sanzioni formulate coordinando la novella introdotta al decreto legislativo n. 626/94 con le disposizioni già previste e punite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956. Si è ritenuto di conformare le introducendo sanzioni sulla falsariga di quanto disposto agli articoli 35, 37 e 38 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nonché all'articolo 77 del citato D.P.R. del 1956

L'art. 2 reca la modifica del titolo del d.lgs. n. 626/94, in ottemperanza all'obbligo di citare nella legge di recepimento, la direttiva della quale si attua la trasposizione interna.

L'art. 3 individua il campo di applicazione del decreto che riguarda non solo i lavori svolti nei cantieri edili, ma anche tutte quelle attività la cui postazione di lavoro, pur non essendo collocata in un cantiere, è ad altezza superiore ai due metri da un piano stabile, quali ad esempio i lavori di manutenzione ordinaria di facciate a vetri.

L'art. 4 reca la definizione di lavori in quota nei termini indicati dalla direttiva comunitaria.

L'art. 5 opera l'integrazione del titolo III del d.lgs. n. 626/94 riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro in argomento, mediante l'aggiunta degli artt. 36 bis, 36 ter, 36 quater e 36 quinquies.

Più dettagliatamente:

- l'art. 36 bis fornisce criteri generali circa l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dal datore di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota, privilegiando le misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; in particolare al comma 3, si è ritenuto opportuno esplicitare il significato dei termini "impiego ... giustificato", aggiungendo testualmente, rispetto alla direttiva, le seguenti parole "a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare", al fine di definire elementi obiettivi di riferimento;
- l'art. 36 ter detta disposizioni specifiche per l'impiego delle scale a pioli, riguardanti la sistemazione e l'uso di dette scale a garanzia della loro stabilità;
- l'art. 36 quater fissa le regole per il montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi. In particolare il comma 6 introduce un obbligo di formazione adeguata e mirata dei lavoratori addetti alle predette operazioni, mentre il comma 7 ne definisce contenuti a durata. I contenuti sono mutuati direttamente dalla direttiva;

- l'art. 36 *quinquies* stabilisce le modalità di impiego dei sistemi di accesso e di posizionamento al posto di lavoro mediante funi.

Tali regole, che riproducono fedelmente i contenuti della direttiva, colmano una lacuna della nostra legislazione.

La direttiva prevede, anche per tale attività, una formazione adeguata e mirata, pertanto si è ritenuto opportuno definire i contenuti di tale formazione, mutuandoli dalle linee guida che la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro aveva già messo a punto. Infatti la predetta Commissione consultiva permanente nel 2000 aveva ritenuto opportuno fornire delle linee guida (affidandone l'incarico di elaborare il provvedimento ad un proprio sottogruppo) per il corretto impiego di sistemi di accesso e di posizionamento ai posti di lavoro in quota, considerata la pericolosità di tale attività e l'assenza di normativa a riguardo.

L'art. 6 detta la clausola di cedevolezza in virtù della quale le norme del presente decreto afferenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, che non abbiano ancora provveduto alla recepimento della direttiva, si applicano sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Tale clausola è stata inserita in considerazione di esplicitare nell'ambito del decreto la natura cedevole della normativa peraltro già evidente atteso il richiamo in preambolo dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001

L'art. 7 fissa l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di che trattasi.

La direttiva 2001/45/CE prevede, quale data limite per la sua adozione da parte degli Stati membri, il 19 luglio 2004, mentre la legge comunitaria 2001 ha fissato la data del 10 aprile 2003 quale termine di trasposizione.

La stessa direttiva prevede un ulteriore termine di due anni, ossia quello del 19 luglio 2006, per la sua applicazione, in considerazione dei tempi tecnici necessari ad assolvere gli obblighi di formazione specifici imposti ai datori di lavoro.

Occorre poi tener conto dei tempi necessari alle regioni per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti modalità e procedure per l'attività di formazione.

Pertanto, si è ritenuto differire l'entrata in vigore del decreto al 19 luglio 2005.

In merito al provvedimento hanno reso i prescritti pareri la Conferenza Stato, Regioni e Province autonome (All. 2) e le Commissioni parlamentari (All. 3 e 4).

Si fa al riguardo presente che al testo sono state apportate alcune modifiche concordate in occasione di approfondimenti tecnici con i rappresentanti regionali; approfondimenti cui il parere, pur favorevole, della Conferenza Stato-Regioni espressamente rinviava.

Lo schema di decreto legislativo, alla luce delle predette modifiche non conosciute dalle Camere all'atto della formulazione dei rispettivi pareri, deve, previa una seconda approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri, essere sottoposto ad un ulteriore esame parlamentare.

Un nuovo parere delle Commissioni parlamentari risulta infatti necessario al fine di corrispondere ad una condizione in tal senso formulata dalle Commissioni riunite XI (lavoro) e XII (affari sociali) della Camera.

RELAZIONE TECNICO NORMATIVA

A) Analisi del quadro normativo e dell'impatto della legislazione proposta sulla legislazione vigente

Lo schema di decreto legislativo detta disposizioni di modifica del titolo III (Uso delle attrezzature da lavoro) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 1999/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Infatti, la direttiva 2001/45/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (quali scale, ponteggi e funi, per i lavori in quota e cioè ad altezze superiori a due metri), integra le previsioni della direttiva 89/655/CEE, già recepita nell'ordinamento nazionale con il titolo III d.lgs. n. 626/94 e si è ritenuto, pertanto, opportuno provvedere alla trasposizione mediante modifica del medesimo titolo III.

La legislazione italiana prevede misure specifiche solo per l'uso delle scale e dei ponteggi.

Per questi ultimi la normativa, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 1956, detta inoltre requisiti per la loro costruzione e commercializzazione, prevedendone una omologazione tuttora vigente, in quanto tale prodotto non è ancora stato oggetto di armonizzazione comunitaria.

Le norme contenute nel provvedimento non modificano materie per le quali esiste una riserva assoluta di legge o soggette a delegificazione.

B) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario

Il provvedimento, nel recepire la direttiva comunitaria la direttiva 2001/45/CE, mira ad assicurare la piena compatibilità della legislazione nazionale con quella comunitaria.

Il recepimento è stato inoltre attuato mutuando quasi letteralmente i contenuti della direttiva allo scopo di evitare eventuali rilievi, in sede di controllo della trasposizione, da parte della Commissione europea.

C) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario o speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed enti locali.

L'articolo 117 della Costituzione prevede la disciplina della sicurezza sul lavoro tra le materie a legislazione concorrente.

Al riguardo, considerato che il decreto legislativo in esame è diretto al recepimento della direttiva 2001/45/CE e che le disposizioni dallo stesso introdotte

devono qualificarsi come principi fondamentali non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze costituzionalmente riconosciute alle regioni. A tal riguardo si è inoltre provveduto all'articolo 6 all'indicazione di una specifica clausola di cedevolezza.

Si fa comunque presente che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 si prevede che la disciplina introdotta trovi applicazione fino alla data di entrata in vigore dell'eventuale normativa di recepimento emanata autonomamente dalle regioni e province autonome; normativa da adottarsi comunque nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo.

D) Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Nel provvedimento non sono contenute nuove definizioni normative rispetto a quelle già in uso corrente nell'attuale cultura giuridica della materia.

I riferimenti normativi contenuti nel testo dell'articolato appaiono corretti anche con riguardo alla loro esatta individuazione.